



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                 |                       |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI  | GIULIO          | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA          | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | GRECO      | AVVOCATO ANGELO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA



DR. SSA A.M. VIZZATO

Il Segretario

- sul ricorso n. 1108/14  
depositato il 16/06/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101303/2013 IRPEF-ALTRO 2007  
TASS.SEPARATA  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1108/14

UDIENZA DEL

03/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1089

PRONUNCIATA IL:

3-2-15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8-4-15

Con il ricorso depositato il 16 06 2014 [redacted], nato a Taranto ed ivi residente, rappresentato e difeso dal dottor Montanaro Vito, commercialista, impugnava l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle entrate in data 11. 10. 2013 con cui è stata accertata per il 2007 la plusvalenza di euro 40.673,78, pari a 3/27 (quota ereditaria del ricorrente), della complessiva plusvalenza di euro 366.064,00. Sulla plusvalenza così accertata l'ufficio determinava a carico del ricorrente l'Irpef di euro 9.355,00 oltre le sanzioni ed interessi.

Il difensore sostiene che l'atto opposto è da ritenere nullo ed illegittimo perché in contrasto sia con i dati fattuali sottostanti, che con le modalità di accertamento di cui all'articolo 68 del Tuir; erroneo perché con il predetto atto è stata ipotizzata una plusvalenza non rispondente al reale; carente in ordine al mancato riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti; illegittimo per difetto di sottoscrizione da parte del funzionario indicato come legittimato alla firma dell'avviso e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento esecutivo; illegittimo perché nei confronti del ricorrente non è stato redatto un processo verbale né risultano essere state contestate in altro modo le presunte violazioni; illegittimo in relazione alla motivazione; inattendibile e carente in ordine ai fatti e alle circostanze relative all'accertamento; incongruente con la metodologia di accertamento che risulta assolutamente presuntiva, erronea e priva di prova; illegittimo per la mancata applicazione delle riduzioni o mitigazione delle sanzioni.

Il difensore esponeva i fatti non considerati dall'ufficio. Il ricorrente, unitamente agli altri, giusta denuncia di successione del congiunto [redacted] presentata in data 02.12.2005 aveva ricevuto in eredità sei immobili (fabbricati) in catasto indicati al foglio 295 particella n. 290, sub 3 -4 - 5 -6 -7 e 8 per un valore complessivo dichiarato di €. 535.452,31. Come si rilevava dalla documentazione prodotta ed allegata gli eredi, una volta acquisita la proprietà dei suddetti fabbricati, avevano provveduto alla loro demolizione per ottenere una superficie di Ha 00.39.27, poi ceduta alla [redacted] ed oggetto dell'accertamento in esame.



Al riguardo sottolineava come la superficie ceduta di Ha 00.39.27 corrispondesse esattamente a quella ottenuta dalla demolizione dei fabbricati, di cui alla nuova particella 1352. Produceva comunicazione di fine lavori di demolizione dei fabbricati del 10/11/2006 inviata comune di Taranto; ricevuta del pagamento di oneri e diritti per complessivi €. 64. 630,46 emessa dal comune di Taranto; misura catastale storica da cui si rilevava che i terreni oggetto della plusvalenza de qua derivano dalla demolizione dei fabbricati ricevuti in eredità. Concludeva questo aspetto della vicenda il difensore, rilevando l'errore sostanziale commesso dall'ufficio nel calcolare la plusvalenza, non avendo considerato il valore dei cespiti indicati in successione. Ed infatti l'ufficio nel prospetto riportato nell'avviso di accertamento, dopo aver indicato come prezzo accertato della compravendita la cifra di €. 366.064,00, al valore del suolo indicato in successione dà l'importo di 0,00 e considera l'intero prezzo della compravendita come plusvalenza, attribuendo al ricorrente la quota di €.40.673,78. In tal modo, continuava il difensore, la portata normativa dell'articolo 68 del TUIR era stata completamente obliterata; ed infatti il comma secondo dell'articolo 68 richiamato stabilisce che per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale e di successione. Il difensore sviluppava poi gli altri motivi di impugnazione dell'atto, che per brevità qui non si riportano, rimanendo assorbiti per quanto si dirà appresso. L'ufficio presentava controdeduzioni in data 10 07 2014 con le quali sottolineava che il valore accertato della compravendita si era reso definitivo per mancata impugnazione da parte degli eredi e, per quanto riguardava la parte acquirente, che pure aveva impugnato il valore, per avere la stessa definito la lite instaurata con la richiesta di definizione di lite pendente ex articolo 39 comma 12 D.L. 98/2011. Contestava anche tutti gli altri punti di lagnanza indicati nel ricorso, le cui eccezioni qui non si riportano per brevità, considerato l'assorbimento degli stessi.



Con ordinanza del 4/11/2014 la Commissione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato, sussistendo le condizioni di legge.

Il ricorso veniva fissato per la discussione alla pubblica udienza del 3 02 2015, alla quale partecipavano i rappresentanti delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

Rileva la Commissione che il motivo pregnante che risolve la questione posta con l'impugnazione della plusvalenza accertata dall'ufficio è di tenere conto dei costi che ineriscono alla compravendita del suolo e cioè il valore dichiarato in denuncia di successione dei sei immobili poi demoliti pari a euro 535.452,31, che costituisce un costo, al quale va aggiunta la spesa per i diritti ed oneri dovuti al comune pari a euro 64.630,46 per un totale di euro 600.082,77. Da ciò deriva che non vi è stata plusvalenza, anzi si è verificata minusvalenza. L'avviso di accertamento va pertanto annullato perché illegittimo, in quanto non ha tenuto conto dei costi inerenti al suolo venduto, derivanti dai fabbricati demoliti e dagli oneri comunali.

Non si considerano tutti gli altri motivi di impugnazione perché assorbiti, come sopra detto, dall'accoglimento del motivo principale innanzi riportato.

Alla soccombenza segue il pagamento delle spese processuali, che si liquidano equitativamente in euro 500,00 oltre Iva e Cap come per legge ed il rimborso del contributo unificato.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale accoglie <sup>il</sup> ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 500,00 oltre Iva e Cap e al rimborso del contributo unificato.

Taranto 03 02 2015

il presidente relatore

